

Fondazione Bruno Kessler

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Monografie, 48

I lettori che desiderano informarsi
sui libri e sull'insieme delle attività
della Società editrice il Mulino
possono consultare il sito Internet:
www.mulino.it

Il divorzio imperfetto

I giuristi medievali e
la separazione dei coniugi

di

Giuliano Marchetto

Società editrice il Mulino

Bologna

Fondazione Bruno Kessler - Studi storici italo-germanici

MARCHETTO, Giuliano

Il divorzio imperfetto : i giuristi medievali e la separazione dei coniugi / di Giuliano Marchetto - Bologna : Il mulino, 2008. - 500 p. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie ; 48)

Nell'occh.: Fondazione Bruno Kessler. - Bibliogr.: p. 443-491

ISBN 978-88-15-12500-2

1. Separazione coniugale - Diritto canonico - Medioevo 2. Matrimonio canonico - Scioglimento - Medioevo

262.92 (DDC 21.ed)

Scheda a cura di FBK - Biblioteca

Composizione e impaginazione a cura di FBK - Editoria

ISBN 978-88-12500-2

Copyright © 2008 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Sommario

Introduzione	p. 9
PARTE PRIMA: SACRAMENTALITÀ E INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO	
Capitolo primo: Le origini del concetto di separazione personale	21
1. «Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi»: il matrimonio cristiano e il diritto romano	21
2. «Quod Deus coniunxit homo non separet»: l'indissolubilità del matrimonio nelle collezioni canonistiche dell'XI secolo	29
3. «Sacramentum hoc magnum est»: la sacramentalità del matrimonio cristiano	36
Capitolo secondo: «Consensus facit nuptias»? Graziano e Pietro Lombardo	43
1. L'importanza della «carnalis copula»: il «Decretum» di Graziano	43
2. La centralità del consenso: i «Libri Sententiarum» di Pietro Lombardo	52
Capitolo terzo: Tra Bologna e Parigi: formazione e indissolubilità del matrimonio nella decretistica	67
1. Gli sviluppi della dottrina graziana: la distinzione tra «matrimonium initiatum» e «consummatum»	67
2. La critica della dottrina graziana e l'affermazione della tesi consensualista	80
Capitolo quarto: La scienza civilistica e il «divortium»	107
1. Il matrimonio tra «leges» e canoni	107

2. Il matrimonio-contratto nella riflessione dei glossatori civilisti	110
3. La conclusione del matrimonio: il ruolo della «ductio ad domum»	117
4. Il «divortium» nella riflessione della scienza civilistica del XII e XIII secolo	134
Capitolo quinto: Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina canonistica pretridentina (secc. XIII-XV)	153
1. Premessa	153
2. L'origine del matrimonio e la sua indissolubilità nella dottrina canonistica del XIII secolo	158
3. L'importanza della «carnalis copula»: il matrimonio e il diritto naturale	172
4. L'indissolubilità del matrimonio nella dottrina giuridica del XIV e XV secolo	193
5. Un chiarimento terminologico: il significato di «sponsus», «sponsa», «maritus» e «uxor»	197
Capitolo sesto: Il matrimonio non consumato e il potere di dispensa del pontefice	207
1. Premessa	207
2. Il potere di dispensa del pontefice sul matrimonio non consumato nella dottrina duecentesca	210
3. Indissolubilità del matrimonio non consumato e potere di dispensa nella dottrina dei Commentatori (secc. XIV-XV)	219
PARTE SECONDA: IL PROCESSO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI NELLA DOTTRINA DEL DIRITTO COMUNE (SECC. XII-XV)	
Capitolo primo: Le cause matrimoniali	235
1. La competenza giurisdizionale della Chiesa sul matrimonio	235
2. Il processo «de foedere matrimonii» e il processo «de thoro violato»	246
3. Natura giuridica del «divortium quoad thorum»	253
Capitolo secondo: Il «crimen notorium» nel processo di separazione dei coniugi	261
1. «Ecclesia non iudicat de occultis»: la separazione dei coniugi tra foro interno e foro esterno	261

2. «In notoriis servandus est ordo iuris»: la sentenza di separazione e il notorio	269
3. «Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir»: la «quasi possessio» reciproca tra i coniugi	279
Capitolo terzo: «Coniuges sunt, etiam separati»: il processo di separazione e le sue conseguenze	287
1. Il processo di separazione dei coniugi	287
2. Il valore della «confessio contra se» nelle cause matrimoniali	291
3. Il «favor matrimonii» e il valore del giudicato	296
4. Cenni sui rapporti patrimoniali tra i coniugi separati	315
PARTE TERZA: LE CAUSE DI SEPARAZIONE	
Capitolo primo: La «fornicatio»	327
1. La polisemia del termine «fornicatio»	327
2. Il privilegio paolino e la separazione «propter fornicationem spiritualem»	335
3. La fragilità del matrimonio tra infedeli: lo scioglimento del matrimonio «propter contumeliam Creatoris»	343
Capitolo secondo: Le sevizie e la malattia contagiosa	361
1. «Mulier non est restituenda»: l'origine della causa di separazione per sevizie	361
2. L'odio capitale	369
3. La separazione a causa della malattia contagiosa	376
Capitolo terzo: L'ingresso in religione	387
1. Premessa	387
2. La tutela del consenso del coniuge all'ingresso in religione	390
3. La natura e gli obblighi della «licentia coniugis»	397
4. La convalida dell'ingresso «sine licentia»	420
Osservazioni conclusive	427
Fonti e bibliografia	443
Indice dei nomi di persona	493

Introduzione

La sera dell'undici novembre 1563 i padri chiusero la lunga ed estenuante sessione XXIV del Concilio di Trento approvando, con un voto che in quel momento apparve un felice successo, le disposizioni di riforma del matrimonio¹. Tra i risultati più significativi raggiunti, oltre al celebre decreto *Tametsi* sulle nozze clandestine, spiccava la definitiva affermazione della sacramentalità e indissolubilità del matrimonio².

Nel proemio, che precede i dodici canoni *de sacramento matrimonii* e il decreto di riforma, è dichiarata l'origine divina del coniugio e sono ricordate la sua doppia istituzione, prima e dopo la Caduta, la sua efficacia salvifica in quanto sacramento, la simbologia ad esso connessa (l'unione di Cristo con la Chiesa) e, di conseguenza, la sua natura di vincolo indissolubile. Quest'ultima è rafforzata da alcuni dei canoni che seguono, in particolare il primo, che scomunica chiunque rifiuti di riconoscere la sacramentalità del matrimonio, il quinto, che condanna chi voglia sostenere che il matrimonio si scioglie a causa dell'eresia o della *molesta cohabitatio* e, soprattutto, il controverso canone settimo, che, con una complicata formulazione, anatemizza chiunque sostenga che la Chiesa erra nell'insegnare che il matrimonio non si scioglie a causa del-

¹ H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, IV.2, pp. 201-234. In realtà le disposizioni conciliari, frutto di non pochi compromessi, erano tutt'altro che perspicue, a partire proprio dal decreto *Tametsi* in materia di matrimoni clandestini; sul punto si veda D. QUAGLIONI, «*Sacramenti detestabili*», in particolare pp. 75-79, cui si rinvia anche per una più completa bibliografia sul Concilio.

² H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, IV.2, pp. 201-234; si vedano inoltre, dello stesso autore, *L'indissolubilità del matrimonio secondo il Concilio di Trento*, nonché A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, pp. 39-64 e J. BERNHARD, *L'indissolubilità du mariage au Concile de Trente*.

l'adulterio³. Fu questa la risposta del Concilio tridentino alle tesi protestanti che, come osserva Hubert Jedin, contestavano la sacramentalità del matrimonio «e perciò il diritto della Chiesa di stabilire degli impedimenti al matrimonio e quello di celebrare processi matrimoniali e di prendere delle decisioni sulla base del suo diritto matrimoniale». Lutero, pur non osando contestare direttamente il dogma dell'indissolubilità, di fatto lo privava del suo fondamento⁴.

La sacramentalità e l'indissolubilità del coniugio dovevano quindi essere difese, ma si presentò al Concilio l'esigenza di giustificarle e al contempo di risolvere alcuni concreti problemi interpretativi da cui dipendeva sostanzialmente la solidità della risposta a Lutero. Innanzitutto era in discussione la possibilità di riconoscere nel crimine di adulterio una causa di scioglimento del vincolo. La tesi affermativa era fatta propria non solo dai Riformati, ma trovava inaspettati sostenitori anche all'interno del fronte cattolico, da Erasmo da Rotterdam ad autorevoli teologi, come ad esempio il Caetano⁵. Senza contare che la Chiesa greca ammetteva lo scioglimento del matrimonio a causa dell'adulterio. L'altro problema era posto dall'approvazione del canone sesto che anatemizzava tutti coloro che avessero sostenuto che l'ingresso in religione prima della consumazione non scioglie il matrimonio⁶. Tale disposizione non suscitò in verità molte discussioni, ma riproponeva una questione che aveva molto impegnato la dottrina nei secoli precedenti, ossia come conciliare il potere dei coniugi di sciogliere il vincolo con l'asserita perfezione del matrimonio fin dallo scambio dei consensi tra i nubendi.

³ *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV (11 nov. 1563), *Doctrina de sacramento matrimonii* e *Canones de sacramento matrimonii*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 753-754.

⁴ H. JEDIN, *L'indissolubilità del matrimonio secondo il Concilio di Trento*, p. 13.

⁵ *Ibidem*, in particolare pp. 13-17 e J. BERNHARD, *L'indissolubilità du mariage au Concile de Trente*.

⁶ *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV (11 nov. 1563), *Canones de sacramento matrimonii*, p. 755.

Nonostante tutto, la sacramentalità del matrimonio fu ribadita, l'adulterio non divenne una causa di scioglimento ma rimase un motivo di separazione dei coniugi e la possibilità di porre fine a un matrimonio non consumato non creò troppo imbarazzo ai padri conciliari, che poterono ammetterla senza il timore che ciò significasse dubitare dell'indissolubilità del vincolo. Eppure, come è stato osservato, la giustificazione teologica di tutto ciò appariva «poco unitaria e debole»⁷. Se l'approvazione delle norme sul matrimonio nella forma in cui avvenne fu possibile, lo si dovette quindi più al peso di una consolidata dottrina giuridica che alla forza di una dottrina teologica davvero in grado di opporsi unitariamente all'attacco luterano. È ancora Jedin a ricordarci che il Concilio fiorentino del 1439⁸ aveva risposto anticipatamente a tutti i dubbi che la critica di Lutero sollevava, ma anche che la risposta fu più giuridica che teologica⁹.

Le armi della polemica contro le tesi riformate e le soluzioni attorno alle quali si raccolse il consenso dei padri furono dunque offerte da una tradizione giuridica che, per sua natura, non escludeva un fitto e fruttuoso dialogo con la dimensione propriamente teologica, all'interno di una distinzione che privilegiava il dialogo alla contrapposizione¹⁰. Alla riflessione condotta dai giuristi del diritto comune tra il XII e il XV secolo a partire dall'esegesi delle norme del diritto della Chiesa e del

⁷ H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, III, p. 203.

⁸ *Ibidem*, IV,2, p. 202; si veda inoltre A. LEFEBVRE-TEILLARD, *L'indissolubilità del lien matrimonial du Concile de Florence au Concile de Trente*.

⁹ H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, III, pp. 202-203. Anche sul problema delle conseguenze dell'adulterio, Jedin conferma che «solo pochi padri si sono affaticati seriamente attorno alla soluzione di questo problema ... ma nessuno in maniera realmente soddisfacente. I più si riferiscono alla dottrina della chiesa che in questo caso era propriamente il diritto della chiesa», *ibidem*, p. 212.

¹⁰ D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, in particolare pp. 55-63. I frutti di questa stagione di pensiero saranno raccolti, di lì a poco, nella ponderosa opera, *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres* (1602), di Tomás Sanchez. A tal proposito mi permetto di rinviare a G. MARCHETTO, *Il «volto terribile» del padre*.

diritto romano giustiniano, si deve allora guardare come al luogo in cui il problema dell'indissolubilità del matrimonio, la sua giustificazione e i rimedi che consentissero di superare le difficoltà della vita coniugale senza compromettere l'integrità del vincolo nuziale furono affrontati e risolti in una complessa dottrina matrimoniale e, in particolare, grazie ad un istituto nuovo: la separazione personale dei coniugi.

Questo studio è stato, quindi, condotto sulle opere della dottrina giuridica, scritte tra il XII e il XV secolo.

È stato Gabriel Le Bras, in un suo saggio di quasi quarant'anni fa, a sottolineare quanto la conoscenza dell'istituto del matrimonio e delle norme che lo reggevano sia importante per comprendere la civiltà medievale:

«Il ne s'agit point seulement de l'organisation juridique et de ses implications morales. Le mariage tient grand place dans l'histoire politique (particulièrement dans la vie des souveraines), dans la littérature, dans le folklore; il pose aux philologues et aux linguistes plusieurs questions de vocabulaire, aux historiens de l'art eux-même des exercices d'interprétation. En somme un médiéviste, quel que soit son domaine, rencontre un jour ou l'autre ces problèmes de droit et de théologie du mariage»¹¹.

Le Bras ci ricorda non solo che il matrimonio è un capitolo importante della storia sociale e politica, oltre che giuridica e religiosa, e che dunque può essere affrontato di volta in volta a partire da una diversa prospettiva; lo storico francese ci rammenta soprattutto la centralità della dimensione ordinante del diritto e della teologia, da cui non si può prescindere nel momento in cui si affronta la storia di questo istituto. Se è vero che la comprensione del matrimonio nell'età intermedia non può certo esaurirsi nella pura dimensione giuridico-teologica, è però vero che senza un'approfondita e corretta conoscenza di essa non pare possibile una ricostruzione storica libera dal rischio di un'incomprensione profonda non solo dell'istituto di cui si parla, ma della stessa 'cultura medievale'¹².

¹¹ G. LE BRAS, *Le mariage dans la théologie et le droit de l'Église*, p. 191.

¹² Tra coloro che hanno sottolineato l'importanza del diritto nel Medioevo, tanto da considerarlo una delle «forme dell'autocoscienza umana», si ricorda

Si tratta di evitare l'errore di pensare alla dimensione dottrinale come a un modello astratto, lontano dalla vita perché costruito nell'isolamento dello studio, dimenticando che nel diritto, e specialmente nel diritto dell'età intermedia, la riflessione scientifica non fu mai disgiunta dalla considerazione della realtà da cui era influenzata, e che a sua volta influenzava e contribuiva a plasmare. L'esperienza giuridica medievale fu caratterizzata dalla centralità della riflessione scientifica e dalla radicata convinzione che il diritto non potesse ridursi al prodotto di una volontà legislativa¹³.

Influenzato da un pregiudizio fondato sulla visione tutta moderna del diritto identificato con la legge ci sembra l'invito, che Georges Duby premetteva a un suo importante lavoro sul matrimonio, ad «aprire una breccia in questa incrostazione di norme che ha sin qui assorbito l'attenzione di quasi tutti gli studiosi del campo, per arrivare più vicino possibile alla realtà di vita»¹⁴. Tale dichiarazione, sicuramente al di là delle intenzioni dell'autorevole storico francese, rischia di legittimare l'idea che le norme siano di ostacolo alla piena comprensione del matrimonio, anziché un fondamentale elemento di quella dialettica tra essere e dover essere, che non può essere artificialmente interrotta riconoscendo il carattere di 'realtà' a una dimensione per negarla all'altra. La giurisprudenza, ancipite fin dalle sue origini, è *scientia* e *ars* e vive nel perenne conflitto tra la spinta all'irrigidimento in categorie dogmatiche dei suoi risultati e il loro superamento e aggiustamento sotto la spinta delle esigenze che la vita ha di volta in volta posto. Alla scienza giuridica medievale va riconosciuto il merito di

A. GUREVIĆ, *Le categorie dalla cultura medievale*, pp. 163-223. Scrive ancora Gurević: «Ordine giuridico e ordine del mondo sono quasi sinonimi. Il diritto è un bene che bisogna conservare e custodire. È un concetto indubbiamente dotato di un contenuto che implica una visione globale del mondo»; una *vera philosophia*, direbbe il giurista medievale.

¹³ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale, passim*, e, dello stesso autore, *Prima lezione di diritto*, Roma - Bari 2003, pp. 50-56, nonché D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, pp. 23-91 (si segnala dell'opera anche l'edizione francese, di poco precedente: D. QUAGLIONI, *À une deesse inconnue*).

¹⁴ G. DUBY, *Matrimonio medievale*, p. 25.

aver raggiunto, nell'ambito di un particolare e irripetibile contesto storico, un rapporto di equilibrio tra i due poli, tra la teoria e la prassi. È giusto peraltro ricordare che, proprio nella materia matrimoniale e nella disciplina del *divortium* in particolare, il momento autoritativo, del dover essere, assunse una forte rilevanza. Fu infatti la Chiesa la grande protagonista di questa storia, l'istituzione che rivendicò e conquistò nei secoli altomedievali la competenza a regolamentare l'unione tra i sessi e a giudicare di essa. Ciò consentì l'affermazione di un modello che, per le alte idealità e i significati religiosi che esprimeva, creò certamente uno iato tra la norma e la vita. Ma questo non significa che esistesse nel Medioevo una teoria del matrimonio su cui disquisivano i dotti contrapposta a una pratica e a un costume che con la prima non avevano nulla a vedere, espressioni di un modo alternativo di concepire e vivere l'unione coniugale. Di qui la legittimità di indagini che considerino le diverse fonti e assumano differenti punti di vista, purché sia chiara la consapevolezza che l'assunzione di un particolare angolo visuale offre un contributo alla conoscenza del matrimonio dell'età intermedia da affiancare e porre in relazione con gli altri.

Non è un caso, infatti, che l'idea di un'indagine sulla dottrina giuridica in tema di separazione dei coniugi sia sorta nel contesto del progetto di ricerca su «Il matrimonio negli archivi ecclesiastici italiani», coordinato da Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi, i cui risultati sono confluiti in una serie di volumi pubblicati nella collana dell'Istituto storico italo-germanico in Trento¹⁵. Proprio l'esame di una importante fonte come i processi matrimoniali ha dimostrato come dottrina e prassi giudiziale siano fortemente intrecciate e concorrano in una con il costume e la mentalità proprie di un tempo e di un luogo alla vita dell'istituzione matrimoniale¹⁶.

¹⁵ I volumi ad oggi pubblicati a cura di S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI sono: *Coniugi nemici; Matrimoni in dubbio; Trasgressioni; I tribunali del matrimonio*.

¹⁶ Cfr. S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in particolare pp. 30-35. A tal proposito si segnala Ch. DONAHUE JR, *Law, Marriage and Society*, apparso quando questo lavoro era già in seconde bozze.

La scienza giuridica medievale, per i caratteri che le sono propri, si rivela ordinatrice della realtà, propositrice di modelli che si impongono o tentano di imporsi, ma al tempo stesso attenta interprete delle istanze che provengono dal basso, dalla società che si pretende di regolamentare. Come spiegare altrimenti il passo di una *summa* canonistica della seconda metà del XII secolo, che, a proposito della separazione dei coniugi intesa come sospensione del debito coniugale e di cui nulla si dice nelle Sacre Scritture, ne individua l'origine nella consuetudine, ottima interprete della legge¹⁷? Come, più in generale, si può spiegare lo stesso istituto della separazione, un divorzio che non scioglie il matrimonio, se non come il risultato dell'incontro tra un principio religioso e astratto, l'indissolubilità del matrimonio, e la constatazione che esistono situazioni che non consentono la prosecuzione della vita coniugale? La comprensione del matrimonio medievale passa dunque anche e soprattutto dalla considerazione della sua dimensione giuridica¹⁸, tanto che Giovanni Tabacco ha potuto sottolineare come «lo studio della 'famiglia' come organismo sociale abbia molto da apprendere dall'analisi squisitamente giuridica», solo che si superi «la diffidenza contro le indagini sull'emergere dei singoli istituti dal tessuto culturale»¹⁹.

Di qui la scelta di eleggere a campo di indagine la dottrina giuridica, nella convinzione di non fare solo e semplicemente la storia di come il rapporto coniugale, colto nel momento di crisi, avrebbe dovuto svolgersi 'in teoria' (negando così al pen-

¹⁷ T.P. McLAUGHLIN (ed), *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Causa XXXII, quaest. VII, incipit*, pp. 246-247: «Si in contrahendo legitimae fuerint personae, quantumlibet postea contingat horribile, postea matrimonium non dissolvitur ... Sed consuetudo, quae legum optima interpret est, ex acceptione debiti seu redhibitione debiti conjuges absolvit»; cfr. *infra*, parte I, cap. 3.

¹⁸ Rileva Jean Gaudemet che il matrimonio è sì unione degli sposi, ma anche uno «*statuto giuridico* che fissa le condizioni di adesione a tale stato, come pure i diritti e i doveri che da esso derivano», cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, p. 11.

¹⁹ G. TABACCO, *Il tema della famiglia e del suo funzionamento nella società medievale*, in particolare p. 921.

siero la sua 'realtà'), ma nella consapevolezza di una dialettica tra la riflessione dottrinale, la prassi giudiziale e le pratiche di vita di cui la prima costituisce solo uno dei momenti, seppur, a nostro giudizio, fondamentale. Nel caso specifico della separazione personale dei coniugi, poi, fu la scienza giuridica, posta di fronte all'esigenza di prevedere un rimedio alle situazioni matrimoniali irrimediabilmente compromesse, ad assumersi il compito di 'creare' un *divortium*, che fosse comunque rispettoso del principio dell'indissolubilità del matrimonio. È a partire dal XII secolo, grazie agli sforzi congiunti della canonistica e della teologia, che il *divortium quoad thorum et mensam* acquistò finalmente una propria autonomia concettuale, svincolandosi da quell'informe agglomerato di situazioni che nell'Alto Medioevo era designato con il termine *separatio* e che comprendeva la separazione, qualche residua ipotesi di divorzio e l'annullamento del matrimonio per la presenza di un impedimento.

Il presente lavoro è diviso in tre parti. Nella prima, è privilegiata la riflessione della dottrina canonistica (ma, per quanto possibile, non sarà trascurato il decisivo contributo della teologia) sull'indissolubilità del matrimonio, presupposto e condizione di esistenza della separazione personale dei coniugi. Questo ci condurrà, da un lato, a considerare il significato sacramentale del vincolo nuziale, che dell'indissolubilità è la causa; dall'altro a ripercorrere gli sforzi dottrinali compiuti al fine di giungere alla precisa determinazione del momento perfetto del matrimonio, perché solo a partire da quell'istante il matrimonio resiste a ogni tentativo di scioglimento. Nella seconda parte, l'attenzione si concentra sul processo di separazione dei coniugi. La necessità dell'intervento del tribunale ecclesiastico, la natura di pena attribuita al *divortium quoad thorum* e la ricostruzione dei rapporti coniugali nei termini di un diritto assimilabile a un diritto reale rendono la dimensione del processo fondamentale per la comprensione e la conoscenza dell'istituto. La terza e ultima parte è dedicata all'esame delle diverse cause di separazione: la *fornicatio*, la più importante e indiscussa, perché l'unica a essere menzionata dal diritto divino, ma della quale deve essere correttamente delimitato

il significato; le sevizie e la malattia contagiosa, che entrano nel diritto della Chiesa solo grazie allo sforzo interpretativo dei dottori, non potendo contare su alcun solido fondamento testuale e, infine, l'ingresso in religione di uno dei coniugi, la cui particolarità risiede principalmente nell'essere l'unico caso in cui è consentita una separazione consensuale.

A conclusione di questo lavoro non posso che esprimere la mia più sincera gratitudine al prof. Diego Quaglioni, al cui insegnamento è dovuto l'avvio di questa ricerca e la cui guida e continuo incoraggiamento mi hanno accompagnato fino alla conclusione. Sono inoltre sommamente riconoscente al prof. Filippo Liotta e al prof. Giovanni Minnucci per le letture, i consigli e il prezioso aiuto che hanno voluto concedermi. Un ringraziamento è dovuto anche alla prof.ssa Gigliola Di Renzo Villata, che ha seguito le mie ricerche negli anni del dottorato in Storia del Diritto Italiano svolto presso l'Università di Milano «Statale», ai due coordinatori del dottorato in quel periodo, il prof. Ennio Cortese e il prof. Antonio Padoa Schioppa, e a tutto il Collegio dei Docenti del dottorato medesimo.

Ringrazio poi il Centro per gli studi storici italo-germanici della Fondazione Bruno Kessler, per avermi accolto come borsista e offerto l'opportunità di portare a compimento questo lavoro, nonché per avermi concesso la possibilità di pubblicarne l'esito nella collana «Monografie». In particolare la mia gratitudine si rivolge ai due Direttori di questi anni, il prof. Giorgio Cracco e il prof. Gian Enrico Rusconi, e a tutto il personale della Fondazione. Desidero poi rivolgere un ringraziamento all'Ufficio Editoria, alla cortesia, professionalità e comprensione della dott.ssa Chiara Zanoni Zorzi e alla pazienza e competenza della dott.ssa Sara Crimi. Un pensiero grato corre infine a familiari, amici e colleghi che mi sono stati vicini in questi anni.

Questo lavoro è dedicato ai miei genitori, Ivo e Rosetta.

Parte prima

Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio

